

IVA

Aliquota al 5% anche per il basilico surgelato

di **Luigi Scappini**

L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 18/E](#) di **ieri** è intervenuta per fornire gli opportuni **chiarimenti** in merito ad alcune delle **novità** introdotte, in materia di aliquote **Iva**, dalla L. 122/2016, la cd. legge Europea 2015-2016, concernente gli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Si ricorda, infatti, come, per quanto concerne la possibile applicazione delle cosiddette **aliquote "super ridotte"**, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nel tempo, abbia preso una posizione restrittiva in merito alla possibilità della loro applicazione e in tal senso devono essere lette le contestazioni, avanzate anche nei confronti dell'Italia, mediante il **sistema UE PILOT**, della Commissione Europea per la violazione dell'[articolo 110, Direttiva 2006/112/CE](#), che concede la possibilità agli Stati membri di mantenere aliquote ridotte, inferiori all'aliquota minima del **5%**, solamente nel caso in cui siano applicate prima del 1° gennaio 1991.

Alla luce di ciò, la **L. 122/2016** ha apportato le seguenti modifiche alle aliquote Iva per i seguenti casi:

- **cessioni** di piante allo stato vegetativo di **basilico, rosmarino e salvia** destinate all'alimentazione con aliquota che è passata dall'originaria misura super-ridotta di cui all'ex [numero 12-bis\) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972](#), pari al 4%, all'attuale **5%**;
- innalzamento dal 4 al **10%** dell'aliquota Iva applicabile alle **cessioni** di **preparati per risotti** e
- **riduzione** dell'aliquota relativa alle cessioni di **tartufi** che passa dal 22% al **10%**.

Con la [risoluzione 18/E](#), l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni dubbi interpretativi in merito alla possibile **estensione** dell'aliquota del 5%, oltre che a "*basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)*", anche ai seguenti prodotti:

- **basilico, rosmarino e salvia surgelati**;
- **basilico oliato surgelato**;
- **origano a rametti o sgranato**.

L'Agenzia delle Entrate, per dare una risposta compiuta, ritiene che punto di discriminare debba essere la **corretta classificazione doganale** dei prodotti.

A tal fine, l'Agenzia delle Dogane ha **classificato** basilico, rosmarino, salvia ed origano freschi o surgelati, nell'ambito del **Capitolo 12** della **dogane** Tariffa Doganale, "**Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi**", collocandoli, più in particolare, alla voce 12.11 "**Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati**" e, più precisamente:

1. **sottovoce 1211908620** - - - Basilico (fresche o refrigerate);
2. **sottovoce 1211908690** - - - altri (rosmarino, salvia e origano).

Inoltre, l'Agenzia delle Dogane interpellata ha avuto modo di chiarire che il **procedimento** tecnologico di **surgelazione non altera** le **caratteristiche** dei prodotti.

Per quanto attiene, poi, il **basilico surgelato**, l'aggiunta di **olio non** comporta una **variazione** di categoria, sul presupposto che lo **scopo** è quello di **mantenere disgregate** le piccole **foglie** e serve a mantenere **inalterate** nel tempo le **caratteristiche** di **sapore** e **colore** e non anche quello di condimento.

Da ultimo, l'Agenzia delle Dogane ribadisce che, nella voce 12.11, è compreso l'origano sia in rami, che in steli o foglie.

Fatte queste premesse, l'Agenzia delle Entrate, sul presupposto per cui il [n. 1-bis\) della Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972](#) fa riferimento alla voce doganale ex 12.07, che a oggi va ricondotta alla voce 12.11, conclude **riconoscendo** l'aliquota Iva del **5%** anche alle cessioni: di basilico, rosmarino e salvia surgelati; basilico oliato surgelato; origano a rametti o sgranato.

Risolta questa problematica, rimane ancora aperta quella relativa alla corretta aliquota da applicare alla cessione di **tartufi secchi**.

Come detto, la legge Europea è intervenuta modificando il regime fiscale applicabile al commercio di tartufi, intervenendo, tra le altre cose, anche sull'aliquota Iva da applicare alla cessione che originariamente era prevista in misura pari a quella ordinaria del 22%.

Adesso, il **nuovo n. 20-bis** prevede l'aliquota del **10%** anche per la cessione di **tartufi freschi, refrigerati** o presentati immersi in **acqua salata, solforata o addizionata** di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.

La novità ha comportato una **modifica** anche al **n. 21** successivo che adesso prevede l'aliquota del 10% per "**ortaggi e piante mangerecce macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06)**"; prima della modifica da questa lista era espressamente escluso il tartufo.

La **domanda** che ci si pone è se l'**eliminazione** dal n. 21 dei **tartufi** comporta una ricomprensione nella voce 20-*bis* anche per quelli **secchi** o se, al contrario, il Legislatore, a differenza di quanto previsto per i **funghi ordinari** a cui si applica la medesima aliquota sia che sia ceduti freschi o secchi, ha stabilito l'aliquota ridotta solo per la cessione del prodotto fresco, mentre, nel momento in cui lo stesso subisce una lavorazione, automaticamente rientra tra i beni soggetti ad aliquota ordinaria.

Sul punto sarebbe utile un chiarimento ufficiale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

